



CIRCOLARE n° 34/2016

Servizi per gli immobili  
Data: 24/10/2016

## DECRETO ATTUATIVO CREDITO D'IMPOSTA BONIFICA AMIANTO

### EVENTO

Il 17 Ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per l'avvio del credito d'imposta per le imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive.

### AZIONE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **decreto attuativo del credito d'imposta amianto** (D.M. 15.06.2016), diventano operative le regole per le imprese che effettuano interventi di bonifica sui beni e strutture produttive nel 2016.

Il decreto attua quanto previsto dal **Collegato Ambientale** (L.n.221 del 28.12.2015) entrato in vigore a Febbraio 2016 e fornisce tutte le istruzioni necessarie per usufruire delle agevolazioni previste dal bonus.

L'articolo 56 della **legge n.221/2015** ha istituito un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018, 2019 per i soggetti titolari del reddito d'impresa che effettuano **nell'anno 2016** interventi di bonifica (ovvero rimozione e smaltimento) dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate sul territorio dello Stato.

Il **D.M. 15.06.2016** individua le tipologie d'interventi ammissibili, le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta a seguito delle istanze presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo e i casi di revoca/decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

Per poter accedere al credito d'imposta sono richiesti i seguenti **requisiti**:

- interventi relativi a **beni e strutture produttive** ubicati nel territorio nazionale, realizzati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi aventi come oggetto la **rimozione e smaltimento di amianto** (anche previo trattamento in impianti autorizzati) e non l'incapsulamento o confinamento;
- interventi di importo unitario **minimo pari a 20mila euro e massimo pari a 400mila euro** per singola impresa unica;
- interventi conclusi al momento della presentazione della domanda e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture, nel periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2016**;
- interventi inseriti in apposito **Piano di Lavoro**, redatto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l'unità produttiva di riferimento;
- interventi per i quali sia stata effettuata **comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività** di cui al Piano di Lavoro alla ASL competente e che questa li abbia approvati secondo le modalità previste.

Il credito d'imposta spetta nella **misura del 50% delle spese sostenute** e beneficia di un limite complessivo di spesa pari a **5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019**.

Si prevede la ripartizione del credito in **tre quote annuali** di pari importo.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite l'utilizzo obbligatorio del

**modello F24 in via telematica**, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero dell'Ambiente ha specificato che le agevolazioni sono concesse nei limiti e nelle condizioni del regolamento europeo che prevede che il **finanziamento pubblico** alle imprese uniche **non possa superare**, nel triennio, **100mila euro** per le imprese trasporto merci in conto terzi e **200mila euro** per le altre.

**Sono escluse** le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura e quelle che operano nei servizi di interesse economico generale, le cui agevolazioni sono disciplinate da altri regolamenti comunitari.

Il bonus **non è cumulabile** con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria. Sono ammesse anche le **spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10%** delle spese complessive sostenute e comunque **non oltre** l'ammontare di **10mila euro** per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Le imprese interessate potranno presentare la richiesta di accesso al credito dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attraverso una procedura a "**click day**", quindi a partire dal **16.11.2016** e la data ultima di scadenza per la presentazione delle domande è il **31.03.2017**.

Le domande devono essere presentate esclusivamente accedendo alla **piattaforma informatica** che sarà accessibile sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e devono specificare:

- **il costo complessivo degli interventi realizzati;**
- **l'ammontare delle singole spese eleggibili a contributo;**
- **l'ammontare del credito d'imposta richiesto;**
- **di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.**

Il **credito è riconosciuto**, previa verifica dell'ammissibilità da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, **secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo stabilito in 17 milioni di euro.**

Entro **90 giorni** dall'invio delle domande, il Ministero dell'Ambiente comunica il riconoscimento o il diniego della domanda.

Tecnolario s.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

## **FONTI NORMATIVE**

- Legge dello Stato n.221 del 28.12.2015 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso di risorse naturali (Collegato Ambientale).
- D.M. 15 Giugno 2016 – Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.